



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	48,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	10,47
Totale spese	€	74,47
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente		

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente - relatore

dott. Sergio Vaccarino Consigliere

dott. Gioacchino Alessandro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 140/2024

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto

al n. **69336** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura

regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di

citazione dell'11 ottobre 2023, nei confronti di **Iudicello**

Placido, nato a Castel di Lucio (ME) il 9 giugno 1956,

rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Iudicello (pec:

antoninoiudicello@pecavvpa.it), giusta Procura ad litem dell'8

febbraio 2024, domiciliato presso lo studio del Difensore in

Palermo, Via Tenente Giovanni Ingrao n.2.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 13 marzo 2024, il S.P.G., dott.ssa Romina

Alberti per il Pubblico ministero e l'Avvocato Antonino Iudicello

per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato il giorno 11 ottobre 2023, la

Procura Regionale conveniva in giudizio il dott. Placido Iudicello, come sopra rappresentato e difeso, all'epoca dei fatti Segretario amministrativo del Dipartimento "Scienze della terra e del mare", per il danno all'immagine ed alla reputazione dell'Università degli studi di Palermo, quantificato dall'Organo requirente in euro 20.000,00, cagionato dall'emissione e dal pagamento, tra il mese di agosto 2011 ed il mese di novembre dello stesso anno, di n.34 mandati di pagamento, per un totale di 72.602,98, privi di causa, a favore del convenuto medesimo e di altro personale assegnato al dipartimento.

In buona sostanza, i mandati di pagamento venivano sottoscritti dal sig. Iudicello, nella qualità di Segretario amministrativo del Dipartimento, in mancanza di documentazione a sostegno e giustificazione della spesa, nonché di una delibera autorizzativa da parte del Consiglio di Dipartimento.

Il convenuto veniva, quindi, sottoposto a procedimento disciplinare che si concludeva con l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi.

Con sentenza della Terza Sezione penale del Tribunale di Palermo n.1046/2018, confermata dalla Prima sezione penale della Corte d'appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 21 aprile 2022, l'odierno convenuto è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per peculato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per la concessione delle attenuanti generiche e per la riparazione del danno.

Il convenuto veniva, altresì, interdetto dai pubblici uffici per il medesimo periodo.

La Procura regionale, pur prendendo atto della integrale restituzione delle somme indebitamente riscosse, riteneva sussistenti tutti i presupposti per la contestazione del danno all'immagine, in particolare:

- 1) la gravità del reato di peculato, accertato e dichiarato con sentenza passata in autorità di cosa giudicata;
- 2) la reiterazione della condotta per circa quattro mesi;
- 3) il rapporto di immedesimazione organica del convenuto autore della condotta;
- 4) il clamor fori dato alla fattispecie sia dalla stampa locale (in particolare dal Giornale di Sicilia del 23 febbraio 2018), che dai quotidiani on line.

Pertanto, ai sensi dell'art.1226 c.c., il danno all'immagine subito dall'amministrazione veniva quantificato in 20.000,00 euro.

Con comparsa di costituzione depositata il 17 febbraio 2024, il convenuto respingeva la contestazione, evidenziando che lo stesso Giudice penale aveva affermato la riparazione del danno subito dall'Ateneo palermitano.

Si legge, inoltre, che “come intuito dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione”, il dott. Iudicello avrebbe sottoscritto soltanto 23 mandati di pagamento e non 34, come affermato dal Pubblico Ministero contabile, e su questi ultimi veniva apposta la generica causale *“proventi al personale*

Dipartimenti per prestazioni ex art.66 l. 382/80”.

La predisposizione dei 23 mandati, inoltre, sarebbe derivata dalla fase di transizione e conseguente confusione in seguito all'accorpamento dei tre dipartimenti di Ecologia, di Chimica e Fisica della Terra e di Geologia e Geodesia nel Dipartimento Scienze della Terra e del Mare.

Infine, considerato che, nel luglio del 2022, l'Università aveva attivato un ulteriore procedimento disciplinare, archiviato per violazione del principio del *ne bis in idem*, l'odierno convenuto chiede oggi che venga dichiarato già effettuato il risarcimento integrale del danno cagionato all'amministrazione o, in via del tutto subordinata, che quest'ultimo venga quantificato “nei limiti del giusto e del provato”.

All'udienza pubblica del 13 marzo 2024, il P.M., nella persona del S.P.G. Romina Alberti, ha sostenuto che il convenuto ha cercato di celebrare nuovamente il procedimento penale, già concluso definitivamente e vincolante con riguardo all'accertamento dei fatti, aggiungendo che la Procura ha limitato notevolmente l'ammontare del danno contestato.

L'Avv. Iudicello, per il convenuto, ha confermato l'atto scritto, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore pubblico e, in via del tutto subordinata, la riduzione dell'addebito.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il danno all'immagine ed al prestigio dell'amministrazione cagionato dal convenuto con una

condotta che, oltre al danno squisitamente patrimoniale, ha configurato il reato di peculato, previsto e punito dall'art.314 c.p. ("Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito ..."), per il quale il sig. Iudicello è stato condannato con sentenza passata in giudicato.

Rimane fuori dal presente giudizio il danno diretto, interamente eliminato con la restituzione, da parte degli indebiti percettori, delle somme liquidate sia al convenuto che agli altri dipendenti dell'ateneo palermitano, senza alcuna autorizzazione da parte del dipartimento universitario interessato e, soprattutto, senza alcuna causa o riferimento a qualsivoglia attività prestata a favore di terzi e per la quale, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato il pagamento di un compenso a favore dei dipendenti del dipartimento.

Pertanto, preliminarmente, va precisato che ogni riferimento all'avvenuta integrale restituzione dei pagamenti indebiti è del tutto irrilevante rispetto alla contestazione del danno all'immagine, che si aggiunge al pregiudizio economico subito dall'amministrazione danneggiata, sotto forma di danno emergente o lucro cessante, ma che da questo va nettamente distinto, avendo presupposti e caratteristiche differenti, per cui ben può l'uno configurarsi a prescindere dall'altro.

"Com'è noto il danno all'immagine trae origine dalla condotta del

dipendente infedele che suscita discredito nella collettività, recando pregiudizio di guisa che risulta compromesso il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata del clamor fori o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, connesso sovente a tali condotte.

Il fondamento normativo riposa nell'art. 97 Cost, cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore della imparzialità e del buon andamento, e quindi del prestigio della PA, da realizzarsi nell'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (Sez. Appello Regione Siciliana, sentenza n.2/A/2024, che richiama testualmente la recente pronunzia della Corte Costituzionale n.123 del 2023).

Il danno all'immagine ed al prestigio dell'amministrazione, creato e configurato dalla giurisprudenza, è stato riconosciuto espressamente dal legislatore nel 2009, dall'art. 17, comma 30ter, del d.l. n.78/2009, convertito in legge n. 102/2009, successivamente sostituito dall'art.51, commi 6 e 7, del codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n.174/2016, ai sensi del quale "la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...) per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno

erariale nei confronti del condannato”.

La norma viene integrata dal dettato dell’art. 651 c.p.p., ai sensi del quale *“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno (...)”.*

Di conseguenza, i fatti storici, così come accertati in sede penale, la condotta tenuta dal Iudicello e la configurazione del reato di peculato, nel quale trova la sua genesi il danno all’immagine oggi contestato, con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, non possono essere messi in discussione nell’ambito del presente processo.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la configurazione della responsabilità, a carico del convenuto, per il danno contestato dall’Attore pubblico per la lesione dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione.

Nessun dubbio può sorgere sulla sussistenza di una sentenza penale definitiva di condanna a carico del convenuto, per un delitto commesso ai danni dell’amministrazione, circostanza di immediata percezione, non oggetto di contestazione.

Sussiste, altresì, il vulnus all’immagine dell’amministrazione danneggiata, confermato dal risalto mediatico dato alla notizia, riportata, tra le altre, da una delle principali testate

giornalistiche dell'isola (Giornale di Sicilia).

Al riguardo, va comunque precisato che, come sottolineato dalla giurisprudenza più attenta (si richiama, per tutte, la recente pronunzia della Seconda Sezione Centrale d'Appello, n. 60 dell'8 febbraio/15 marzo 2024), le diffusione mediatica costituisce un indicatore, un sintomo della diffusione data alla notizia e del pregiudizio che da questa è derivato, ma non un presupposto indefettibile, atteso che la notizia della condotta illecita può diffondersi e compromettere il prestigio dell'amministrazione a prescindere dal risalto che alla stessa viene dato dai media.

Non può, altresì, ignorarsi che, negli ultimi anni, l'enorme diffusione dei cc.dd. social network, ha creato una cassa di risonanza in grado di diffondere ed amplificare con immediatezza ed in modo capillare qualunque notizia riguardante qualsiasi soggetto, pubblico o privato, per cui ogni notizia che susciti un particolare interesse nell'opinione pubblica, viene immediatamente diffusa con modalità definite in gergo "*virali*".

Pertanto, in presenza di una sentenza penale di condanna, passata in autorità di cosa giudicata, nonché di una notevole diffusione della notizia, che ha causato un grave *vulnus* al prestigio dell'amministrazione (peraltro, trattandosi di un'amministrazione, quale quella universitaria, percepita dal comune sentire come istituzione di prestigio, tale *vulnus* risulta ancora più accentuato), affermata in via definitiva la

responsabilità esclusiva del sig. Placido Iudicello, la richiesta di condanna, avanzata dal Pubblico Ministero, merita accoglimento.

In mancanza di riferimenti concreti sui quali parametrare l'ammontare del danno, deve ricorrersi ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c..

La valutazione effettuata dal Requirente appare corretta e caratterizzata da un evidente *favor rei*, ove si consideri che il reato di *peculato* – art.314 c.p. - è considerato più grave della “*corruzione impropria*”, prevista dall'art. 318 c.p., per la quale il danno cagionato all'immagine dell'amministrazione viene generalmente calcolato sul doppio della tangente, ai sensi del comma 1-sexies dell'art.1 della legge n.20/1994.

Nel caso di specie, la somma calcolata dal Requirente corrisponde ad una frazione del danno patrimoniale diretto, eliminato con la restituzione di tutte le somme illecitamente percepite.

E' appena il caso di precisare che risulta irrilevante l'affermazione della difesa circa il numero di titoli di spesa sottoscritti dal sig. Iudicello (23 e non 34), innanzi tutto perché, in concreto, tale circostanza non cambia i termini della questione; inoltre, risulta accertato (sentenza penale n.1046/2018 citata, pag.11) che il sig. Ferdinando Di Siena “*sarebbe stato relegato ad un ruolo marginale dal segretario nella gestione contabile del Dipartimento (come confermato ... dal*

professore Mazzola) che gli avrebbe impedito di verificare eventuali anomalie al punto da fidarsi ciecamente dello Iudicello nell'apporre la sua sottoscrizione sui mandati di pagamento e inviarli in banca (...)".

Il procedimento penale a carico del Di Siena è stato definito con la sentenza d'Appello n.945/2017, che lo ha assolto *"per non aver commesso il fatto"*.

Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la quantificazione operata dal Requirente, nella misura di euro 20.000,00, oltre accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- accoglie l'istanza della Procura Regionale e, per l'effetto, condanna Placido Iudicello al pagamento della somma di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) a favore dell'Università degli studi di Palermo, oltre interessi, come per legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'adempimento, nonché al versamento, a favore dello Stato, delle spese di giudizio, che si quantificano in euro 123,08 (euro centoventitre/08).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Il Presidente - estensore

Salvatore Chiazzese

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente